



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

ORDINANZA n. 2/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI, A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11.03.2020, IN MATERIA DI SERVIZI ESSENZIALI ED INDIFFERIBILI E DI ATTIVAZIONE DELLO SMART WORKING.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che “Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività

strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”; comma 2 “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”;
- l'art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita “Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi

anagrafici nonché' in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. I-bis) i servizi in materia statistica”;

CONSIDERATO INOLTRE:

che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

che nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- 1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
- 2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
- 3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- 4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
- 5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
- 6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
- 7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
- 8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
- 9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
- 10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
- 11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
- 12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
 - a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
 - b) attività antiinfortunistica e di pronto intervento;
 - c) attività della centrale operativa;
 - d) vigilanza casa municipale;
 - e) assistenza al servizio di cui al punto 8) in caso di sgombero della neve;
- 13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
- 14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di

legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese;

- 15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
- 16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
- 17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
- 18) servizi educativi scolastici;

INDIVIDUATI in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 – i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili:

- 1) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
- 2) servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficio del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- 3) servizi di protezione civile;
- 4) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Comunale e di supporto agli organi di governo del Comune; della Ragioneria e del Personale; di pronto intervento manutentivo; di ambiente; dei servizi sociali; dei servizi cimiteriali; Gestione protocollo;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO disporre fino a revoca le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dall'Ente e permettere il regolare svolgimento dell'attività degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgente primaria importanza nella logica del "restare a casa";

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1) di individuare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili:

a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;

b) servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficio del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

c) servizi di protezione civile;

d) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa: uffici della Segreteria Comunale e di supporto agli organi di governo del Comune; uffici della Ragioneria e del personale; uffici di pronto intervento manutentivo; ufficio ambiente; settore servizi sociali; ufficio servizi cimiteriali; ufficio protocollo.

- 2) di confermare la chiusura al pubblico della Sede Comunale con le modalità contingentate di accesso già rese note con avviso in data 13.03.2020;
- 3) di garantire i servizi essenziali ed indifferibili di cui al punto 1 tenendo conto della esigua dotazione di personale del Comune costituito da una sola unità in organico e da due dipendenti di altra P.A. con incarico ex art. 1 comma 557 L. 311/2004. Stante tale organizzazione si procederà alla riduzione della presenza in ufficio di personale favorendo l'utilizzo delle ferie pregresse unitamente all'effettuazione, se possibile, dello smart working;
- 4) di disporre che venga assicurato lo svolgimento, con gli accorgimenti di riduzione della presenza del personale, delle attività sopra indicate, strettamente legate alla gestione ed a quelle indifferibili che devono essere rese in presenza come di seguito indicate:
 - a) attività di protocollo
 - b) attività dello Stato Civile limitatamente alle denunce di nascita ed alle denunce di morte, al rilascio di documenti di identità urgenti ed indifferibili;
 - c) attività tecnica di manutenzione (pronto intervento ed ambiente);
 - d) attività cimiteriali e di gestione dei cimiteri;
 - e) attività di segreteria comunale di supporto agli organi di governo del comune;
- 5) di istituire la prestazione di lavoro agile da destinare al personale in servizio a vario titolo;
- 6) di accogliere le eventuali richieste avanzate dai dipendenti di prestare la propria attività lavorativa presso la propria abitazione, rendendosi disponibili ad utilizzare dispositivi informatici e telefonici privati;
- 7) di autorizzare, per il pieno svolgimento dei compiti agli stessi assegnati, i dipendenti di cui sopra a prelevare la necessaria documentazione dalla sede dell'Ente fermo restando che gli stessi restano unici responsabili della custodia, della conservazione e restituzione del materiale prelevato, oltre che della riservatezza dei dati nello stesso contenuti;
- 8) di dare atto che i dipendenti di cui al punto 5 saranno civilmente responsabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per danni provocati al materiale in custodia, a meno che non provino il caso fortuito;
- 9) di dare atto, inoltre, che i dipendenti di cui al punto 5 dovranno rendersi disponibili nei giorni di telelavoro per ogni comunicazione nell'orario concordato;
- 10) di dare mandato al Segretario Comunale di procedere all'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi e funzionali atti a dare operatività alla presente ordinanza.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori disposizioni da parte del Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Cuneo, alla locale Stazione Carabinieri, alla Protezione Civile, nonché ai dipendenti Comunali.

Bellino, li 20/03/2020

IL SINDACO
f.to Munari Mario